

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1970)	3	CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804);	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	CRESCO ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026)	8
BONFIGLIO ANGELO	5	RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore</i>	8, 9, 10
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	8
CASINI CARLO	4, 6, 7	CASINI CARLO	9, 10
CIFARELLI MICHELE	4, 6	CURCIO ROCCO	9
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i>	3, 5, 6	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	9
GARGANI GIUSEPPE	4, 5		
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	6		
MACIS FRANCESCO	7		
ONORATO PIERLUIGI	4, 6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno » già approvato dalla II Commissione del Senato nella seduta del 18 luglio 1984.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Innanzitutto desidero rivolgere al presidente un ringraziamento amichevole e sentito per avermi sostituito nell'attività di relatore nella precedente seduta alla quale non ho potuto partecipare, avendo dovuto partecipare ad un dibattito con i dirigenti degli uffici giudiziari di Parma inerente proprio alle corti d'appello. La discussione avrebbe dovuto essere breve ma, come spesso avviene, le cose sono andate un po' per le lunghe.

In questa mia brevissima replica mi riferirò a ciò che ha detto il presidente con cui concordo pienamente: quanto si sta per decidere è un atto dovuto, conseguenza dell'approvazione della legge istitutiva della Corte d'appello di Salerno. Concludo, pertanto, invitando la Commis-

sione a procedere subito all'esame dell'articolato ed all'approvazione del provvedimento.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non penso sia necessario aggiungere alcunché al dibattito svoltosi se non la sollecitazione ad approvare rapidamente il disegno di legge che, in definitiva, rappresenta soltanto la sistemazione della Corte d'appello di Salerno.

Nel merito non posso che riportarmi alla relazione che accompagna il disegno di legge medesimo: colgo, comunque, l'occasione per ringraziare il presidente e la Commissione tutta per la sollecitudine con cui hanno lavorato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima. Sono soppressi conseguentemente i posti di presidente della sezione distaccata dalla Corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno e di avvocato generale della Repubblica presso la sezione medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

Gli onorevoli Gargani e Nicotra hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole da: « Sono soppressi », sino a: « la sezione medesima ».

Informo la Commissione che l'eventuale votazione di questo emendamento potrà avvenire soltanto in linea di principio, necessitando dei vincolanti pareri delle Commissioni I e V.

CARLO CASINI. Francamente non riesco a capire perché il Senato abbia deciso di eliminare la figura dell'avvocato generale dalla Corte d'appello di Salerno quando essa è presente in tutte le corti d'appello o almeno in quelle che hanno un maggior carico di lavoro.

MICHELE CIFARELLI. Condivido le affermazioni dell'onorevole Casini. Però ho paura che questa modifica comporti eccessivi ritardi nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. In Italia solo 11 corti d'appello hanno l'avvocato generale. Inoltre, la corte d'appello di Salerno si colloca all'ottavo posto come carico di lavoro.

CARLO CASINI. A quanti tribunali si estende la competenza della corte d'appello di Salerno?

PRESIDENTE. Tre, e precisamente Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

PIERLUIGI ONORATO. Voglio intervenire per precisare che, in primo luogo, non vedo la necessità di un ruolo specifico di avvocato generale né in genere né nel caso di specie. Il problema, semmai, è di ridimensionare l'organico dei sostituiti sulla base dell'eventuale, constatato sovraccarico di lavoro.

In secondo luogo, l'emendamento presentato dai colleghi Gargani e Nicotra — sul quale chiedo il parere del relatore — non risolve il problema che si è posto lo stesso

presentatore. Anche se accogliessimo tale emendamento, non istituiremmo un posto di avvocato generale presso la corte d'appello di Salerno, perché leggeremmo in questo modo l'articolo « sono istituiti il posto di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale presso la corte stessa » abolendo, se non vado errato, la soppressione del presidente della sezione distaccata della corte d'appello di Napoli e dell'avvocato generale presso la stessa sezione distaccata.

Quindi, se non si prevede più la soppressione delle due cariche in questione, non creiamo un posto di avvocato generale presso la corte d'appello di Salerno; semplicemente non aboliamo più una cosa che è necessario abolire, cioè il presidente della sezione distaccata e l'avvocato generale presso la medesima sezione.

Credo che l'emendamento non risponda all'intenzione, per cui l'integrazione che il Senato ha apportato all'articolo è da conservare in quanto bisogna, in effetti, abolire il presidente della sezione distaccata. Se si volesse istituire l'avvocato generale a Salerno, si dovrebbe presentare un altro emendamento. Io, comunque, sono contrario perché non si tratta di istituire un avvocato se il carico di lavoro è enorme, semmai è il caso di rivedere l'organico.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Si tratta di istituire un posto di avvocato generale presso la corte d'appello di Salerno e non semplicemente di abolire il posto di avvocato generale presso la sezione distaccata, perché, in effetti, cancelliamo la sezione distaccata istituendo la corte. Cancellando la sezione, tutto l'organico afferente la sezione stessa è cancellato. L'emendamento dovrebbe essere corretto in questo senso.

GIUSEPPE GARGANI. Non mi pare affatto che, con l'istituzione della nuova corte, salti tutto l'organico della sezione distaccata, semmai è il contrario. L'equivoco in cui è incorsa questa Commissione nella passata legislatura — francamente

anche perché il Governo l'aveva indotta a ciò — era che, non istituendo esplicitamente il nuovo posto di presidente e di procuratore generale, sarebbe stato possibile risolvere la questione sul piano amministrativo. Questa soluzione è valida, ma né il Ministero né il Consiglio superiore della magistratura intendono adottarla.

Quanto all'avvocato generale presso la sezione distaccata, la natura della sua carica resterebbe immutata anche quando non ci fosse più la sezione distaccata. Si pone, dunque, qualche problema dal punto di vista tecnico-esecutivo: che fine fa l'avvocato generale nel momento in cui si elimina il posto? Francamente non capisco la *ratio* di tale soppressione. È stato osservato che alcune corti d'appello non hanno l'avvocato generale (e questo è un argomento discutibile, di cui discuteremo) ma non bisogna dimenticare che a Salerno si porrà subito un delicatissimo problema: il procuratore generale non potrà certamente essere nominato appena la legge entrerà in vigore, per cui la corte corre il rischio di restare sprovvista dei propri dirigenti essendo ormai autonoma e non godendo, di conseguenza, di alcuna forma di coordinamento con quella di Napoli. Questo rischio può essere evitato cassando dalla disposizione in esame la previsione della soppressione del posto di avvocato generale.

Concludo precisando che il gruppo della democrazia cristiana, ove non venisse accolta la sua proposta di modifica, rivedrebbe la propria posizione sul provvedimento. Preciso altresì che la prevista soppressione del posto di presidente della sezione distaccata è invece condivisibile, perché possono crearsi problemi di duplicazione. Per questa ragione sono disposto a modificare l'emendamento.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Se si vuole confermare il posto di avvocato generale presso la nuova sezione, non si può che istituirlo nuovamente perché quello presso la sezione distaccata viene soppresso.

GIUSEPPE GARGANI. Questo discorso allora dovrebbe valere anche per tutti gli altri posti della sezione.

PRESIDENTE. Per conservare è evidente che basta non sopprimere. Il discorso è diverso per il presidente, essendo ormai uno in meno dato che quello attuale deve essere di sezione e non più di sezione distaccata.

ANGELO BONFIGLIO. Desidererei avere un chiarimento su un risvolto di carattere finanziario. L'istituzione di una nuova figura di avvocato generale, accanto al procuratore generale, comporta un onere aggiuntivo: vorrei sapere se vi sia la copertura e se tale onere sia compatibile con le disposizioni della legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Avevo avvertito che lo emendamento se approvato avrebbe dovuto essere trasmesso alle Commissioni I e V ai fini della emissione del loro vincolante parere.

GIUSEPPE GARGANI. C'è un equivoco di fondo sul quale intendo soffermarmi per chiarire i termini di questa discussione: tutto l'organico della sezione distaccata della corte d'appello di Salerno era e resta valido, compreso l'avvocato generale. Per questo ci sembra che non fosse necessaria l'istituzione specifica di due posti che, viceversa, questo provvedimento prevede e per i quali la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Comunque, ritiro, anche a nome dell'onorevole Nicotra, il mio emendamento sostituendolo con il seguente:

Al primo comma, sostituire le parole da: « Sono soppressi », sino a: « la sezione medesima », con le seguenti: « È soppresso conseguentemente il posto di pre-

sidente della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno ».

PRESIDENTE. Avverto che anche per questo emendamento la votazione potrà avvenire soltanto in linea di principio necessitando dei prescritti pareri della I e della V Commissione.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Siamo insoddisfatti anche di questa formulazione dell'emendamento e di conseguenza annuncio il nostro voto contrario. La modifica apportata dal Senato ci sembra opportuna, costituendo, infatti, un elemento di chiarezza e di razionalizzazione.

Siamo coerenti, esprimendo questo dissenso, con le nostre posizioni generali che sono per la soppressione del posto di avvocato generale presso la corte di cassazione e presso la corte d'appello. D'altra parte teniamo in considerazione anche la circostanza — richiamata dal presidente — che la figura dell'avvocato generale della Repubblica non è presente in tutte le corti d'appello d'Italia perché non è obbligatoria.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. I colleghi di parte comunista hanno espresso parere contrario. Questo a me pare essenzialmente fondato non tanto sulla questione riguardante specificatamente Salerno, quanto sulla questione « avvocatura sì avvocatura no ». La collega Granati Caruso ha fatto un riferimento abbastanza trasparente alla posizione di principio del suo gruppo su questo punto, per cui la soppressione in questo caso andrebbe vista in un contesto di soppressione generale di tutti i posti dell'avvocatura.

Personalmente sono contrario a questa impostazione e perciò esprimo parere favorevole all'emendamento, anche perché — come ha ricordato il rappresentante del Governo — la corte d'appello di Salerno si colloca all'ottavo posto come carico di lavoro e ciò giustifica la permanenza del posto di avvocato generale.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PIERLUIGI ONORATO. Non posso che ribadire la contrarietà del gruppo della sinistra indipendente all'emendamento presentato dal collega Gargani, in quanto con questa legge introduciamo due posti nell'organico della corte d'appello di Salerno e cioè il presidente e il procuratore generale della Repubblica presso la corte stessa.

Dire, come ha fatto il collega Gargani poc'anzi, che non si sa che fine farà l'avvocato generale, non ha senso, perché il procuratore generale sostituisce l'avvocato generale. Non v'è dubbio. Anzi, si tratta di una promozione in quanto si sostituisce un presidente di sezione distaccata con un presidente di corte autonoma e un avvocato generale con un procuratore generale. Questo è il senso della modifica introdotta dal Senato. Se c'è un problema di carico di lavoro, occorrerà aumentare l'organico. Francamente non vedo la ragione dell'istituzione di un posto di avvocato generale in più accanto a quello di procuratore generale né capisco il perché di questa *querelle*: semmai il problema poteva porsi per l'avvocato generale presso la Corte d'appello di Napoli, dato che, quando si abolisce l'avvocato generale presso quest'ultima, esercitante funzioni presso la sezione distaccata di Salerno, di fatto lo si abolisce a Napoli.

Forse la questione è sorta per un malinteso prestigio. Ove l'emendamento dovesse essere accolto, avremmo a Napoli un avvocato generale in più, cioè quello presso la sezione distaccata di Salerno: ciò non ha senso perché ormai quest'ultima non esiste più essendo stata trasformata in corte autonoma. Questa è una ragione in più per dire che il testo approvato dal Senato è perfettamente razionale, mentre l'emendamento proposto non ha senso né in termini di merito, né in termini tecnici.

MICHELE CIFARELLI. Se dichiarazione di voto significa esprimere il proprio pa-

rere dopo aver ascoltato le argomentazioni dei colleghi durante la discussione, dico che voterò a favore dell'emendamento Gargani.

All'inizio della seduta avevo mostrato una certa propensione al non accoglimento di quest'ultimo nel caso in cui fosse prevalsa l'esigenza di far presto. Dal momento che tale esigenza non esiste, perché la Commissione si orienta a ritrasmettere il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, la mia propensione non ha più ragion d'essere, mentre diventa più logico cogliere l'occasione per sistemare quanto va sistemato senza pregiudicare quanto non va pregiudicato.

CARLO CASINI. Mi sembra che sulla nostra discussione abbia aleggiato un equivoco: la legge che ci accingiamo a votare non è altro che un obbligo conseguente all'approvazione di quella istitutiva della Corte d'appello di Salerno che aveva bisogno di un presidente. Era stato, inoltre, consolidato l'organico che comprendeva l'avvocato generale. È evidente che a proposito di questo argomento esiste un certo margine di opinabilità: non dimentichiamo, però, che la Corte d'appello di Salerno si trova all'ottavo posto nella graduatoria dei carichi di lavoro. Colgo comunque l'occasione per precisare che noi siamo contrari in generale alla soppressione della figura degli avvocati generali. Non ne facciamo certo una questione drammatica, ma sottolineiamo che il nostro atteggiamento rispetto all'emendamento è anche conseguenza logica di questa impostazione generale.

FRANCESCO MACIS. Senza ripetere le argomentazioni dei colleghi Onorato e Granati, desidero esprimere tutta la nostra preoccupazione per il ritardo nell'approvazione — è scontato, infatti, che l'argomento sarà ripreso il prossimo anno — di un provvedimento molto atteso e necessario al corretto funzionamento della Corte d'appello di Salerno, cioè di un ufficio giudiziario estremamente importante. Tale ritardo, inoltre, deriva dalla posizione di

una questione discutibile e che comunque verrà esaminata nel corso dell'iter di altre proposte di legge all'interno delle quali avrebbe potuto trovare una collocazione più organica.

Ribadendo, quindi, la nostra vivissima preoccupazione per le conseguenze di questo ritardo, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Gargani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Gargani al primo comma dell'articolo 1, sul quale il relatore si è dichiarato favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I e V Commissione affinché esprimano il loro vincolante parere. La discussione dell'articolo 1 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Casini Carlo: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804): Cresco ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Casini Carlo: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 » e dei deputati Cresco, Testa, Zavettieri, Diglio e Fiandrotti: « Norme per l'immissione in ruolo del personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento « a condizione che per lo anno 1985 e per i successivi esercizi venga ridotta di 750 milioni la autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 861 del 1982 ».

Nella mia qualità di relatore propongo che la Commissione assuma come testo base per la discussione un testo unificato che, all'articolo 1, riproduce quello già approvato in sede referente e sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni I e V ed all'articolo 2 accoglie la condizione posta dalla V Commissione bilancio. Prima di dare lettura dei due articoli del testo unificato, dichiaro di essere favorevole agli stessi.

ART. 1.

Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della leg-

ge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1982, n. 861, è ridotta di 750 milioni per l'esercizio finanziario 1985 e per i successivi esercizi.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda su questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di assumere come testo base della discussione quello di cui ho testé dato lettura.

(È approvata).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861,

purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sopprimere le seguenti parole: « in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, ».

L'onorevole Carlo Casini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire le parole: « , purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « , ancorché non più in servizio, ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La legge 2 aprile 1968, n. 482, concerne la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. L'approvazione dell'articolo così com'è formulato, cioè con l'inciso « in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 » costituirebbe un grave precedente e, senza intaccare lo spirito ed il fine che questo provvedimento persegue, potrebbe — secondo me — violare il principio generale che sancisce il diritto del rispetto delle categorie protette.

CARLO CASINI. Con la legge 11 novembre 1982, n. 861, si è concesso ai presidenti e ai procuratori generali delle corti d'appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica, la possibilità di assumere autisti non di ruolo. Di conseguenza sono stati assunti degli autisti precari: di questi, una parte è tuttora in servizio — ed il loro incarico dovrebbe scadere a fine anno — un'altra parte è stata dimessa. Il licenziamento di questi ultimi non è dipeso da demerito degli stessi, ma dal fatto che sono stati assunti, in via ordinaria, nuovi autisti che

hanno chiesto di essere trasferiti nelle sedi occupate dagli autisti precari.

Con l'emendamento da me presentato chiedo che sia corretto il testo dell'articolo nel senso che il concorso riguardi anche coloro che non sono più in servizio.

PRESIDENTE. In sostanza questa gente non andava bene.

CARLO CASINI. No, non è così: quando viene mandato in una sede l'autista assunto in via ordinaria si licenzia l'autista non di ruolo. Questo può avvenire magari anche perché è stato chiesto un trasferimento da parte di personale in organico che così scalza quello precario la cui capacità, comunque, è stata verificata attraverso la valutazione positiva dell'esperienza maturata in due anni.

Il mio emendamento consente di privilegiare chi possiede un titolo costituito dall'aver dato buona prova di sé. Se lasciamo fuori chi per ragioni casuali non è più in servizio, creiamo una grave disuguaglianza. Desidero ricordare, inoltre, che in sede referente concordai con la soluzione di cui all'articolo 1, cioè sul fatto che il personale dovesse essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge: ho cambiato idea perché le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL, hanno insistito affinché potessero godere dei benefici in oggetto anche coloro i quali non sono più in servizio.

PRESIDENTE. Ma queste persone potrebbero aver prestato servizio magari solo per un giorno.

Rocco CURCIO. Si può sapere almeno il numero di quanti non più in servizio sono interessati al provvedimento?

CARLO CASINI. Non dobbiamo dimenticare che l'incarico per il personale attualmente in servizio scade entro l'anno in corso, per cui, se non modifichiamo la dizione dell'articolo 1, nessuno potrà usufruire dei benefici della legge non essendo più in servizio al momento della sua approvazione.

PRESIDENTE. Era mia intenzione, infatti, introdurre una modifica all'articolo 1 atta a specificare che il personale in questione deve essere in servizio al 31 dicembre 1984.

A prescindere dal fatto che l'emendamento Casini dovrebbe essere sottoposto al vaglio delle Commissioni I e V, desidero pregare il proponente di precisare quanti siano gli interessati: se non si riesce a far questo, si farà una pessima legge. A mio avviso quest'ultima ha senso solo per coloro attualmente in servizio, per questa ragione, nella mia qualità di relatore, esprimo sin d'ora parere contrario all'emendamento Casini.

CARLO CASINI. Mi risulta che siano 49. Mi sembra inoltre discutibile la necessità di sottoporre l'emendamento all'esame della V Commissione in quanto

con esso si riducono le spese visto che riguarda il precariato.

PRESIDENTE. L'emendamento comporta una variazione di spesa per cui deve essere trasmesso alla V Commissione bilancio oltreché incidendo sulle materie del pubblico impiego alla I Commissione.

Per concomitanza di lavori in aula sospendo la seduta e rinvio il seguito della discussione del provvedimento alla seduta di domani alle ore 9.

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO